

TRIBUNALE DI PADOVA

n. l.G.

Il Giudice Designato, in sostituzione, con provvedimento del 6 giugno 2022,

premessò che

ha chiesto: *"la proroga della*

efficacia, per ulteriori 120 giorni oltre la sospensione feriale a decorrere dal 9.06.2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 quinto comma D.L. 118/2021 di quanto disposto con l'ordinanza del 25.02.2022 ovvero:

1) delle misure protettive del patrimonio domandate ai sensi dell'art. 6 del D.L. 118/2021 e dunque della misura protettiva per cui i creditori finora procedenti in via esecutiva, ed eventuali ulteriori creditori, non possano acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore, né possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa, ivi compresa l'eventuale levata di protesto su titoli cambiari;

2) dell'effetto ex lege ex art. 6 comma quinto D.lgs. 118/2021 per cui i creditori interessati dalle misure protettive, in particolare la società locatrice nonché i fornitori nonché i fornitori

"non possono unilateralmente rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticipare la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori";

premessò, altresì, che con provvedimento del 7 giugno 2022 è stato chiesto all'esperto dott.

di formulare il proprio parere sia in ordine alla richiesta di proroga avuto riguardo in particolare alla funzionalità delle misure protettive, sia in ordine al termine della eventuale proroga e ciò in ossequio all'art. 7 D.L. n. 118/2021 convertito nella legge 21.10.2021 n. 147;

rilevato che l'esperto ha espresso "parere favorevole alla funzionalità della proroga del termine e quindi del prolungamento delle misure protettive rispetto alla possibile soluzione (previe trattative da svolgere) della crisi, indicando in 120 giorni oltre la sospensione feriale a decorrere dal 9 giugno 2022, termine ritenuto congruo, considerato per l'appunto l'avvicinarsi del periodo feriale e dei tempi generalmente stimati nelle trattative con controparti istituzionali";

p.q.m.

concede la proroga richiesta.

Padova, 10 giugno 2022

Il Giudice

dott. ssa Manuela Elburgo